

Valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale di un progetto per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti speciali a matrice inerte

T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. II 2 dicembre 2015, n. 1050 - Mozzarelli, pres.; Di Benedetto, est. - Cab Massari S.C. ed a., Co.Na.Se. Soc.Coop.Agr., Cesac Soc Coop. Agricola, Azienda Agricola Fucci Giacomo, Azienda Agricola La Speranza 1999 S.S. di Petitoni Alessandro e Antonio Soc. Agr. (avv.ti Gualandi, Minotti) c. Regione Emilia-Romagna (avv.ti Puliatti, Senofonte) ed a.

Ambiente - Progetto per la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti speciali a matrice inerte (scorie di combustione) - VIA e AIA

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Riferiscono le ricorrenti di essere operatori economici che operano nel campo agricolo o della zootecnia. Con il presente ricorso hanno impugnato la deliberazione regionale in epigrafe indicata concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti speciali a matrice inerte nonché la contestuale autorizzazione integrata ambientale (AIA), rilasciata nel medesimo procedimento e tutti gli ulteriori atti concernenti detto impianto ed in particolare l'approvazione del progetto nonché il rapporto ambientale firmato dalla Provincia e dall'Unione dei Comuni nella seduta conclusiva della conferenza dei servizi del 29 luglio 2013, e, più in generale, le determinazioni assunte dalla conferenza medesima, deducendone l'illegittimità sotto numerosi profili.

Si sono costituite in giudizio la Regione e la Provincia intimata nonché la società contro interessata che ha presentato il progetto per la realizzazione dell'impianto attivando la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), che hanno contro dedotto alle avverse doglianze e concluso per il rigetto del ricorso.

Sono ritualmente intervenuti in giudizio, ad adiuvandum, numerosi coltivatori diretti e titolari di aziende agricole situate nel Comune interessato dall'insediamento nonché nei comuni limitrofi.

2. L'istanza cautelare è stata respinta in primo grado con l'ordinanza di questo Tar n. 275 del 30 maggio 2014 mentre, in sede di appello, il Consiglio di Stato, con ordinanza 4257 del 24 settembre 2014, ha disposto la sollecita trattazione della causa nel merito quale misura idonea a soddisfare adeguatamente le esigenze cautelari dei ricorrenti.

Le parti hanno sviluppato ampiamente le rispettive difese con numerosi scritti e nel corso della discussione orale e la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza.

3. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti sulla quale insistono tutte le parti resistenti.

Va, infatti, osservato che i ricorrenti non fondano la propria legittimazione soltanto sul criterio della vicinitas ma su un potenziale pregiudizio derivante alle proprie attività economiche conseguenti, secondo la loro prospettazione, alla realizzazione dell'impianto.

4. In linea di diritto va osservato, condividendo la prevalente giurisprudenza sulla questione (Consiglio di Stato, sez. V, 28/07/2015, n. 3711; 23 marzo 2015, n. 1564, 18 aprile 2012 n. 2234, 16 settembre 2011, n. 5193; e in termini non dissimili: Sez. VI, 22 settembre 2014, n. 4775 Consiglio di Stato, sez. IV, 12/05/2014, n. 2403), che la dimostrazione della legittimazione attiva dei soggetti che si trovano esposti ad un impianto avente potenziali riflessi negativi sull'ambiente non possa essere subordinata alla prova puntuale della concreta pericolosità dello stesso. Prevalgono a questo riguardo le preoccupazioni consistenti nei rischi di vanificare la tutela giurisdizionale, con violazione dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 24 e 113 Cost., laddove si addossasse ai ricorrenti un onere probatorio particolarmente eccessivo ed irragionevole.

4.1. Ciò comporta che, in materia di tutela ambientale, ai fini della legittimazione va seguito "un approccio necessariamente non restrittivo" nell'individuazione della lesione che potrebbe astrattamente fondare l'interesse all'impugnazione e sul punto, è sufficiente rammentare come - anche sotto la spinta del diritto europeo - la materia della tutela dell'ambiente si connota per una peculiare ampiezza del riconoscimento della legittimazione partecipativa e del coinvolgimento dei soggetti potenzialmente interessati, come è dimostrato dalle scelte legislative in tema di partecipazione alle procedure di V.A.S. e V.I.A., di legittimazione all'accesso alla documentazione in materia ambientale, in cui è prevista la legittimazione di chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse, di valorizzazione degli interessi "diffusi" anche quanto al profilo della legittimazione processuale (così Cons. Stato, IV, n. 2403/2014; vedi altresì T.A.R. Firenze, sez. II, 13/07/2015, n. 1071) ".

5. Deve poi evidenziarsi che nel caso concreto, quale condizione dell'azione, la legittimazione ad agire si fonda su una ragionevole prospettazione della lesione potenziale ed astratta consistente nella specifica allegazione di temute ripercussioni sul territorio in cui i ricorrenti operano e, conseguentemente, sulle loro attività economiche (Cons. St., sez.

V, 16 settembre 2011, n. 5193), senza che, in questa fase preliminare del processo, possa esigersi una dimostrazione concreta dei danni, peraltro futuri e conseguenti alla effettiva realizzazione dell'impianto, perché ciò avrebbe il risultato di addossare alla parte ricorrente una prova diabolica

Alla luce dei rilievi che precedono, il Collegio condivide, in punto di legittimazione, l'avviso dei ricorrenti, i quali hanno dedotto, nei vari motivi di ricorso, secondo il loro punto di vista, delle specifiche e puntuali "criticità", dirette anche ad evidenziare carenze istruttorie la cui fondatezza o meno costituisce l'oggetto del ricorso.

6. In definitiva, deve concludersi nel senso che, nel caso che qui ci occupa, il pregiudizio paventato dagli originari ricorrenti, pur apparentemente non differenziandosi dal generico danno alla salubrità dell'ambiente ed alla vivibilità del territorio che chiunque potrebbe lamentare, presenta effettivamente caratteri peculiari, che consentono - anche in considerazione delle evidenziate specificità delle censure articolate - di superare la soglia di ammissibilità dell'impugnativa sotto il profilo dell'interesse a ricorrere.

7. Del resto, nel caso concreto, è stata effettuata una valutazione di impatto ambientale particolarmente ampia ed approfondita proprio al fine di valutare l'alterazione qualitativa e quantitativa diretta ed indiretta sull'ambiente inteso come sistema di relazione fra fattori antropici, naturalistici e paesaggistici ma anche agricoli ed economici in conseguenza dell'attuazione sul territorio del progetto nelle diverse fasi della sua realizzazione e gestione.

L'esigenza di prendere in considerazione tutti i "potenziali" interessi coinvolti è alla base della normativa che prevede forme di pubblicità anche sui quotidiani per consentire una effettiva partecipazione ed è prevista l'acquisizione del parere della Provincia e dell'Unione dei Comuni con ciò ulteriormente dimostrandosi la rilevanza dell'intervento sotto il profilo dell'incidenza territoriale, e ciò in esecuzione della legge regionale n. 9 del 1999 e s. m., applicata nella specie, la quale prevede altresì un'ampia partecipazione alla conferenza di servizi di varie amministrazioni interessate: le amministrazioni competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione del progetto.

8 In conclusione, il ricorso è ammissibile ed è rituale l'intervento ad adiuvandum dei coltivatori diretti e delle aziende agricole interessate.

9. Nel merito va osservato, in linea di diritto, condividendo la puntuale ricostruzione del quadro normativo di riferimento operato dalla difesa delle parti resistenti ed in particolare della difesa regionale, che la disciplina applicabile alla fattispecie è quella contenuta nella legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 9 del 1999 recante la "disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale", nel testo vigente al momento dell'avvio del procedimento amministrativo costituito dalla presentazione della domanda da parte della società contro interessata avvenuta in data 13 aprile 2011.

9.1. Infatti l'articolo 34, comma primo, della successiva legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 3 del 2012, che ha modificato la citata legge regionale n. 9 del 1999 prevede una disciplina transitoria secondo la quale le procedure di V.I.A. la cui domanda sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento della presentazione della domanda.

Né incide sul quadro normativo di riferimento, per valutare la legittimità delle atti impugnati, il decreto legislativo n. 152 del 2006 in quanto la disposizione transitoria di cui all'articolo 35, in attesa dell'emanazione di una specifica legge regionale sul punto (intervenuta poi successivamente con legge regionale n. 3 del 2012), prevede che in attesa dell'emanazione di una legge regionale di adeguamento, trovano diretta applicazione quelle vigenti in quanto compatibili con le previsioni del medesimo decreto legislativo 152.

9.2. Tale disciplina transitoria trova applicazione anche nel caso in esame essendo a tal fine irrilevante la circostanza che il progetto sia stato modificato nel corso della conferenza di servizi indetta e che si sia proceduto ad una nuova pubblicazione per consentire potenziali interessati di presentare le proprie osservazioni anche in relazione alle modifiche apportate, essendo questa proprio una delle finalità del procedimento e della convocazione della conferenza di servizi.

10. Ciò premesso il ricorso è infondato.

Va respinta la prima censura dedotta con la quale si evidenzia la mancanza di una verbalizzazione puntuale della seduta della conferenza di servizi e dei sopralluoghi effettuati della conferenza stessa. Il ricorrente sostiene altresì che la mancanza di verbalizzazione avrebbe impedito di verificare la legittimazione dei soggetti partecipanti alla seduta nonché di conoscere e valutare "le specifiche risultanze" della conferenza nonché le "posizioni" espresse in quella sede con ciò determinando un'incertezza sugli esiti della conferenza stessa.

Sotto il profilo formale va osservato che la legge regionale n. 9 del 1999, che disciplina il procedimento in parola non prevede un obbligo di verbalizzazione, seduta per seduta, dell'attività della conferenza di servizi e che tale obbligo non è desumibile neppure dalla legge 241 del 1990 che contiene la disciplina generale del procedimento amministrativo. Infatti la verbalizzazione, seduta per seduta, deve essere espressamente previsto dalla legge come nella diversa ipotesi del procedimento di scelta del privato contraente (articolo 78 del codice dei contratti pubblici) o in materia di pubblici concorsi (articolo 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi").

10.1. Certamente le esigenze sostanziali evidenziate dal ricorrente devono essere soddisfatte per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la legittimità del procedimento seguito.

Tuttavia, nel caso di specie ciò risulta puntualmente avvenuto. Il rapporto sull'impatto ambientale del 29 luglio 2013 documenta puntualmente l'attività svolta. Indica il nominativo del rappresentante della regione Emilia-Romagna, responsabile procedimento, e la circostanza che sono state acquisite agli atti d'ufficio le deleghe dei rappresentanti dei vari enti la cui presenza è obbligatoria. Indica la data di insediamento, la data del sopralluogo, la data delle sedute istruttorie e la data della seduta conclusiva (vedi pagina 15 e16).

Il rapporto informativo si conclude con la sottoscrizione e, quindi, con la piena condivisione delle risultanze dello stesso, dei rappresentanti della Regione, della provincia di Ravenna e dell'unione dei comuni della Bassa Romagna, che sono gli enti la cui partecipazione è obbligatoriamente prevista dalla citata normativa. In mancanza di contrasto non vi era la necessità di indicare la posizione specifica di ciascuno quale elemento necessario per dedurre la posizione prevalente.

Vi è stata, infatti, piena condivisione, in toto, delle risultanze della conferenza dei servizi.

In definitiva l'ampio rapporto informativo finale soddisfa pienamente le finalità sostanziali cui è normalmente preordinata la verbalizzazione.

Inoltre, la circostanza che non risulta verbalizzata la posizione degli enti che hanno partecipato in via meramente istruttoria e facoltativa alla conferenza dei servizi, ossia A.U.S.L., A.R.P.A. ed il Consorzio di Bonifica risulta irrilevante, ai fini della legittimità del procedimento, in quanto il loro contributo istruttorio è stato acquisito e valutato come risulta dall'esito della conferenza di servizi (vedi pagina 43 del rapporto informativo per quanto concerne il Consorzio di Bonifica ed il parere espresso da A.R.P.A.; vedi altresì paragrafo 4.5, 4.6 e 4.7 della deliberazione regionale n. 24 del 13 gennaio 2014, oggetto della presente impugnativa). Quanto all'AUSL, vero è che la deliberazione regionale evidenzia la mancata acquisizione di un proprio formale parere finale e che la stessa non ha partecipato alla riunione conclusiva della conferenza dei servizi del 23 giugno 2011 tuttavia, come sopra evidenziato si tratta di una presenza non necessaria e di un mero apporto istruttorio e, quindi, un parere finale non era richiesto. Del resto la partecipazione della AUSL, in via istruttoria è documentato dalle richieste di integrazioni progettuali (vedi nota del 14 settembre 2011, prot. 70180) ed inoltre il sostanziale assenso dell'AUSL risulta dall'affermazione del responsabile, trasmesso in via informatica, il quale riferisce che "per quello che riguarda la V.I.A. direi che non ho prescrizioni da proporre" (vedi DOC. 4 prodotto in atti dalla difesa della Provincia in data 8 gennaio 2015).

Non sussiste pertanto alcuna illegittimità derivante dalla mancata partecipazione dell'AUSL alla seduta finale ed è perfettamente documentata la posizione della stessa, del tutto coerente con le risultanze finali della conferenza di servizi, nonché il contributo istruttorio fornito nell'ambito del procedimento.

11. Va, altresì, respinta la seconda censura dedotta.

Il ricorrente sostiene l'illegittimità del procedimento dalla violazione del comma 7, dell'articolo 14 – ter della legge n. 241 del 1990, ritenuto inapplicabile alla fattispecie, per quanto concerne la posizione dell'AUSL.

Tale vizio viene desunto dall'affermazione, contenuta nella deliberazione regionale impugnata, secondo la quale, non avendo l'AUSL partecipato alla riunione conclusiva della conferenza di servizi in data 23 giugno 2011 e non avendo inviato un proprio formale parere il suo assenso sarebbe stato acquisito, in senso favorevole, sulla base della citata disposizione.

Tuttavia, l'affermazione contenuta nella deliberazione regionale è ultronea ed infondata.

Come sopra evidenziato l'AUSL pur non avendo partecipato alle sedute finali ha comunque fornito il proprio contributo istruttorio e ne ha condiviso le risultanze, per quanto riguarda la V.I.A., con un parere trasmesso in via informatica (vedi doc 4 sopra citato) e, comunque, appare decisiva la circostanza che tale ente si è limitato a fornire un apporto istruttorio e, quindi, la sua partecipazione non era necessaria nella seduta conclusiva e non avrebbe dovuto essere acquisito un assenso formale sulle risultanze della stessa.

Infatti l'articolo 18, comma sesto, della legge regionale n. 9 del 1999, nel testo vigente alla data di inizio del procedimento conclusosi con la conferenza di servizi, prevede la legittimazione ad esprimere il parere finale soltanto per gli enti locali interessati, che sono quelli nel cui territorio sarà localizzato l'impianto.

In conclusione non era necessaria la partecipazione alla seduta conclusiva da parte dell'AUSL e non doveva essere acquisito un assenso formale della stessa sull'esito della conferenza di servizi.

Per quanto riguarda ARPA ed il Consorzio di bonifico il parere favorevole finale, pur non richiesto dalla normativa, risulta essere stato acquisito (vedi, altresì, punto h del dispositivo della deliberazione regionale n. 24 del 13 gennaio 2014 impugnata).

12. Né determina l'illegittimità degli atti impugnati la violazione del termine di conclusione del procedimento contrariamente a quanto dedotto con la seconda censura.

Si tratta, evidentemente, di termini non perentori per quanto concerne l'esercizio del potere da parte della P.A. (vedi il precedente del Tar Emilia-Romagna, sez I, 6 ottobre 2009, n. 17559).

Quindi, la violazione del termine di conclusione del procedimento, sia esso di 90 giorni come sostenuto dai ricorrenti o di 120 giorni come sostenuto dalla difesa regionale, non determina alcuna illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento.

Si tratta di termini, comunque, a garanzia del proponente che è il solo soggetto legittimato a far valere un eventuale ritardo eventualmente proponendo in via giurisdizionale l'azione di cui all'articolo 31 del codice del processo, avvalendosi del rito speciale di cui all'articolo 117 del c.p.a. stesso.

Analogamente per quanto riguarda la pluralità di integrazioni progettuali richieste ed effettuate, che secondo il ricorrente costituirebbero una violazione dell'articolo 15 bis della legge regionale, il ricorrente non è legittimato a dedurle, in quanto privo di interesse, trattandosi, anche in questo caso, di una disposizione a garanzia del proponente. La posizione sostanziale dei soggetti interessati alla procedura di V.I.A. è stata, infatti, garantita dalla rituale ripubblicazione che avrebbe consentito agli interessati di proporre, eventualmente, le proprie osservazioni sulle modifiche apportate.

13. Va, altresì, respinta la quarta censura dedotta con la quale si sostiene l' illegittimità degli atti impugnati sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria e falso presupposto di fatto, evidenziando numerosi ed autonomi aspetti ritenuti rilevanti a tal fine.

13.1. L'articolo 11, comma 1°, della citata legge regionale n. 9 del 1999 prevede che i progetti assoggettati a V.I.A. siano corredati di un SIA contenente tutte le informazioni di cui all'allegato C) della medesima legge regionale.

Nel caso in esame gli elementi previsti sono presenti e riportati nel rapporto ambientale redatto all'esito della conferenza dei servizi sul quale si basa il provvedimento regionale impugnato.

Il rapporto ambientale del 29 luglio 2013 (di 93 pagine) dopo aver evidenziato il quadro di riferimento programmatico ossia gli atti di pianificazione concernenti il territorio li ritiene pienamente compatibili con l'insediamento in contestazione anche tenuto conto che la pianificazione urbanistica classifica l'area come "Ambiti specializzati totalmente o prevalentemente edificati o in corso di edificazione per attività produttive" evidenziando che non sussiste "alcun contrasto con gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore né con i vincoli derivanti dalla normativa di settore vigente".

Tale valutazione non presenta profili di sindacabilità né di illogicità od irragionevolezza anche tenuto conto della circostanza che l'impianto riutilizza una struttura preesistente (segnatamente un'industria di vernici) dismessa, come ampiamente evidenziato dalle difese dei resistenti e dalla stessa ordinanza di questo Tar che aveva respinto la richiesta di tutela cautelare.

Infatti, il rapporto ambientale (pag. 57) nell'esaminare l'interferenza delle opere sulla componente flora e fauna evidenzia come il recupero di infrastrutture oggi esistenti sul sito consente di evitare il "consumo" di ulteriore superficie territoriale

13.2. In particolare non risulta omesso l'inquadramento socio – economico della componente agricola ed agroalimentare della zona interessata contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei ricorrenti.

Tale contesto era ben presente alle amministrazioni, partecipanti alla conferenza di servizi, e nel rapporto ambientale che, nel descrivere le caratteristiche della flora e della fauna nonché gli ecosistemi, prende atto delle coltivazioni "intensive" esistenti, delle vaste estensioni a seminativo e delle campagne coltivate a frutteto, evidenziando che "non si rilevano significativi impatti connessi all'esercizio dell'impianto (pag 56 e 57 del rapporto ambientale).

Il contesto socio economico è ben presente ma differiscono le valutazioni dei ricorrenti rispetto a quelle dell'amministrazione in ordine all'impatto dell'impianto su detto contesto. Tuttavia, per le ragioni sopra esposte tali diversi apprezzamenti sul merito delle valutazioni investono la discrezionalità amministrativa e non sono sindacabili in questa sede di legittimità.

Del resto il rapporto ambientale ha puntualmente valutato le emissioni dell'impianto sia nell'atmosfera che nelle acque e sono state indicate precise e dettagliate prescrizioni concernenti le migliori tecniche disponibili ed i controlli da svolgersi successivamente all'attivazione dell'impianto con periodicità trimestrale nonché i limiti di emissioni nell'atmosfera ed altre misure di contenimento in mitigazione dei potenziali effetti negativi sull'ambiente circostante.

13.3. Né sussiste alcuna omissione concernente l'asserita "fragilità alluvionale" dell'area individuata per la localizzazione dell'impianto.

Al contrario il rapporto ambientale analizza gli strumenti di pianificazione rilevanti anche sotto questo profilo di cui sono presi in particolare considerazione il piano di tutela delle acque (PTA) della regione Emilia-Romagna, il piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PSAI) del fiume Reno ed il PSC del comune di Conselice.

Partendo da tale quadro di riferimento programmatico, anche sotto questo profilo, il rapporto ambientale conclude nel senso della compatibilità dell'intervento, non essendo tale zona indicata come area critica soggetta ad allagamento.

Del resto, come puntualmente evidenziato anche dalla difesa della Provincia, vi è stata una particolare attenzione anche sotto questo profilo essendo stata recepita, in sede di approvazione del progetto, la richiesta del Consorzio di Bonifica di inserire, in una specifica tecnica, il progetto per assicurare il controllo degli apporti idraulici dello scolo Zaniolo e che tale prescrizione è stata inserita all'interno della VIA e puntualmente recepita al punto 5 della deliberazione regionale n. 24 del 13 gennaio 2014, oggetto della presente impugnativa (pagina 43).

Né ha rilievo, ai fini della legittimità dell'atto, la circostanza di fatto sopravvenuta costituita da un allagamento, determinato dalle precipitazioni straordinarie verificatesi nella prima settimana del mese di febbraio 2015.

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti tale episodio non era imputabile ad un'esondazione bensì al malfunzionamento di due chiaviche ubicate nei fondi limitrofi e non per tracimazione del canale Zaniolo e, comunque, all'interno dei capannoni si sono riscontrate modeste infiltrazioni (vedi verbale di sopralluogo del 12 febbraio 2015 del servizio tecnico di bacino Reno della regione Emilia-Romagna; verbale del responsabile del comune di Conselice del 7 febbraio 2015, verbale del rapporto d'intervento del corpo nazionale dei vigili del fuoco del 7 febbraio 2015 nonché lettera del consorzio di bonifica del 17 febbraio 2015).

Va, comunque, osservato che tale evento si è verificato in presenza di lavori non ultimati e che ben si potranno adottare tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per rendere l'edificio del tutto impermeabile agli eventi atmosferici esterni.

13.4. Né vi è stata alcuna trascuratezza per quanto concerne la valutazione delle interferenze rispetto ad altre sorgenti inquinanti.

La circostanza della scelta del riutilizzo di un sito dismesso è proprio diretta a limitare l'impatto sul territorio e le ampie valutazioni contenute nel rapporto concernente le interferenze delle opere con il sistema insediativo non evidenzia significative interferenze con altri soggetti inquinanti ma solo quelle interferenze sul sistema insediativo in generale, più probabili, riconducibili al traffico veicolare indotto dal progetto nonché la particolare attenzione alle misure di mitigazione e compensazione degli impatti contenute al punto 3.A.9 del rapporto ambientale (pag. 61).

13.5. Né sussistono le dedotte carenze in ordine alla valutazione dell'impatto sulla salute umana.

Le ampie valutazioni contenute nel rapporto ambientale concernenti l'impatto sulla componente atmosferica e quelli generati da rumore vengono effettuate proprio con la finalità di tutelare la salute umana.

Sotto questo profilo il rapporto ambientale è particolarmente attento nel valutare le emissioni in atmosfera in fase di esercizio dedicandovi un'approfondita analisi (pag 50 – 54).

L'impatto sulla salute umana, poi, è espressamente considerato dal rapporto ambientale (punto 3.B.1.) il quale evidenzia, per quanto concerne le emissioni in atmosfera risultanti da tale progetto, che “non si ritiene abbiano, quindi, un impatto significativo sulla salute umana dei recettori più limitrofi alla sede dell'azienda. Anche l'impatto generato dal traffico indotto che insiste principalmente sulla via Selice di alta percorrenza non si ritiene induca degli impatti ambientalmente significativi”.

Non vi sono pertanto le dedotte carenze per quanto riguarda la salute umana ed anzi lo stesso rapporto ambientale prende atto che con il provvedimento di AIA vengono indicati precisi limiti di emissione e garantiti tutti gli accorgimenti previsti per assicurare il contenimento delle emissioni diffuse polverulenti”.

In via cautelativa, poi, si evidenzia che qualora emergessero criticità in termini di emissioni diffuse durante l'uso dell'impianto verranno individuate ed adottate tutte le cautele per ottenere il miglioramento delle protezioni e la diminuzione delle emissioni in atmosfera delle polveri.

Anche sotto questo profilo, quindi, non emerge alcuna omissione da parte della conferenza di servizi.

13.6. Né sussiste una carenza relativa all'omessa valutazione della cosiddetta “opzione zero” e delle possibili alternative di localizzazione del progetto in quanto risulta dagli atti, a contrario, che la localizzazione prescelta è la più idonea per l'impianto tenuto conto della destinazione dell'area ad attività industriali e della scelta di non consumare ulteriore superficie territoriale riutilizzando sito dismesso.

Il rapporto ambientale, pertanto contiene un'ampia motivazione sulle ragioni che hanno portato all'individuazione del sito e come la soluzione prescelta, anche a seguito delle modifiche progettuali

effettuate, è stata ritenuta compatibile con i criteri indicati dall'allegato C della legge regionale n. 9 citata.

13.7. Né rilevano, in questa sede, le censure concernenti il rispetto o meno della normativa antisismica in quanto tale aspetto dell'intervento dovrà essere valutato in sede di ottenimento dell'autorizzazione sismica a norma dell'articolo 18 della legge n. 64/74 e tale circostanza costituisce il presupposto per procedere all'inizio dei lavori a carattere strutturale (vedi pagina 82 del rapporto ambientale nonché la specifica prescrizione contenuta nella deliberazione regionale 24 del 13 gennaio 2014 impugnata)

13.8. Né è condivisibile la censura concernente la violazione delle norme sui rischi di incidenti rilevanti basata sul presupposto dell'utilizzo di rifiuti con classe di pericolo H14.

Infatti, il rapporto ambientale è chiaro nel prescrivere che “i rifiuti di cui al codice CER 19 01 11 ammessi in impianto sono costituiti esclusivamente da rifiuti pericolosi con caratteristiche di pericolosità H4 ed H8. (vedi punto d) delle prescrizioni in ordine alla gestione dei rifiuti contenuta a pagina 90 del rapporto ambientale).

Certamente il rispetto di questa prescrizione dovrà essere verificato in sede di attivazione dell'impianto e costantemente monitorato dalle autorità competenti.

14. Vanno conseguentemente respinte tutte le censure d'illegittimità derivata dedotte avverso il provvedimento AIA che, secondo il ricorrente, soffrirebbe delle medesime carenze istruttorie.

15. Analogamente per quanto riguarda il procedimento AIA vanno respinte le censure concernenti i vizi procedurali dedotti ed in particolare la violazione del termine di conclusione del procedimento per le stesse ragioni sopra indicate in ordine alla violazione del termine per la conclusione del procedimento di VIA.

16. In conclusione non sussiste il vizio dedotto con il presente motivo in quanto il ricorrente pretende di sostituire, in sostanza, le proprie valutazioni a quelle di merito effettuate dalle amministrazioni nell'ambito del complesso ed articolato modulo procedimentale della conferenza di servizi.

17. Per tali ragioni il ricorso va respinto.

18. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di causa che si liquidano in euro 8000 (ottomila), oltre oneri accessori, a favore della regione Emilia-Romagna.

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di causa che si liquidano in euro 8000 (ottomila), oltre oneri accessori, a favore della provincia di Ravenna.

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di causa che si liquidano in euro 8000 (ottomila), oltre oneri accessori, a favore della contro interessata costituita.

Spese compensate nei confronti di parte interveniente.

(Omissis)